

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

Regolamento Comitato Pari Opportunità

approvato dal COA nella seduta del 6.6.2019

(con la modifica dell'art. 2 approvata nella seduta del COA del 16.3.2023)

Art. 1

Principi

1. E' costituito, ai sensi del 4 c. art. 25 Legge 247/2012, il Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, al fine di:

a) promuovere le politiche di pari opportunità nell'accesso, nella formazione e qualificazione professionale;

b) prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l'uguaglianza nello svolgimento della professione forense;

c) vigilare sulla corretta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;

2. Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Art. 2

COMPOSIZIONE

Il Comitato è composto da quindici Avvocati, iscritti all'Albo degli Avvocati di Palermo, di cui uno di loro designato dal Consiglio dell'Ordine tra gli iscritti all'albo del foro di Palermo; dura in carica 4 anni, ed alla elezione dei suoi componenti si provvede contestualmente alle elezioni del Consiglio dell'ordine degli Avvocati o entro sessanta giorni dall'insediamento di questo. Al suo interno il Comitato elegge il Presidente, un vicepresidente ed un Segretario¹.

¹ Articolo così proposto in modifica dal CPO nella seduta del 13.03.2023 e approvato dal COA nella seduta del 16.03.2023. Il testo precedente così recitava: «2. Il Comitato è composto da quindici Avvocati, iscritti all'Albo degli Avvocati di Palermo, di cui uno di loro designato dal Consiglio dell'Ordine tra i propri componenti; dura in carica 4 anni, ed alla elezione dei suoi componenti si provvede contestualmente alle elezioni del Consiglio dell'ordine degli Avvocati o entro sessanta giorni dall'insediamento di questo. Al suo interno il Comitato elegge il Presidente, un vicepresidente ed un Segretario».

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

Art. 3

FUNZIONI

1. Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

2. A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:

a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio delle condizioni degli Avvocati e dei Praticanti che operano in condizioni soggettive od oggettive di disparità;

b) diffonde le informazioni sulle iniziative intraprese anche mediante pubblicazione sul sito web del Consiglio dell'Ordine nella pagina dedicata al CPO;

c) elabora proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell'accesso e nella crescita dell'attività professionale;

d) propone al Consiglio dell'Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;

e) elabora codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;

f) promuove iniziative e confronti tra gli Avvocati, i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;

g) può richiedere l'inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;

h) individua forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli Avvocati e dei Praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali ed associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

3. Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati P.O. di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a reti già costituite, interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, i Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.

4. Il Comitato può istituire, di concerto con il Consiglio dell'Ordine, uno sportello volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

Art. 4

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente viene eletto dal Comitato nel corso della prima seduta. Questi:

- a) rappresenta e presiede il Comitato;
- b) convoca il Comitato almeno una volta ogni mese ovvero su richiesta scritta di uno dei componenti;
- c) predispone e trasmette ai componenti, almeno cinque giorni prima della seduta, l'ordine del giorno della riunione.

Art. 5

IL SEGRETARIO

1. Il Segretario, eletto dal Comitato nel corso della sua prima seduta:

- a) ha il compito di tenere informato il Comitato delle attività e delle iniziative del Consiglio dell'Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
- b) redige il verbale delle riunioni ed è responsabile della esecuzione delle delibere, e le trasmette alla segreteria del COA per la relativa pubblicazione.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

Art. 6

IL VICEPRESIDENTE

1. Il Vice presidente, nominato dal Comitato nel corso della sua prima seduta, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.
2. In caso di impedimento le funzioni del vicepresidente vengono esercitate dal Componente più anziano per iscrizione all'albo.

Art. 7

ORGANIZZAZIONE INTERNA DEL COMITATO

1. Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese, con preavviso di almeno cinque giorni salvo casi di urgenza.
2. Delle riunioni, a cura del segretario, viene redatto verbale in forma riassuntiva. La riunione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti.
3. Le delibere sono approvate con il voto della maggioranza dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell'Ordine per le usuali attività di Segreteria.

Art. 8

INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, DIMISSIONI E CESSAZIONE

1. La carica di componente del C.P.O. è incompatibile con quella di componente del Comitato P.O. del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del C.N.F., della Cassa Forense e dell'O.U.A. ovvero delle Commissioni P.O. dei medesimi organismi.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

2. L'eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.
3. Nelle ipotesi di incompatibilità, impedimento assoluto e permanente, dimissioni, decadenza, assenza ingiustificata a oltre tre riunioni consecutive del Comitato, cancellazione dagli Albi degli Avvocati, nonché in ogni ipotesi di sospensione dall'esercizio professionale ed in seguito all'applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento di un componente eletto, il Comitato delibera la sua sostituzione con il primo dei non eletti entro 30 giorni dall'evento.
4. Nell'ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente del componente nominato dal Consiglio dell'Ordine, quest'ultimo dovrà sostituirlo entro il termine perentorio di 30 giorni dal verificarsi dell'evento, decorso il quale subentrerà il primo dei non eletti al CPO.
5. E' causa di giustificazione dell'assenza, purché comunicata al Presidente entro trenta giorni dalla seduta cui essa si riferisce, l'assolvimento degli obblighi familiari, per maternità, paternità, puerperio e attività di cura.
6. L'intero Comitato decade e si procede a nuove elezioni entro il termine di giorni 60, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

Art. 9

DIRITTO DI INFORMAZIONE

Il Consiglio dell'Ordine fornisce al Comitato informazioni su argomenti di interesse dello stesso.

Art. 10

STRUMENTI E RISORSE

1. Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell'Ordine dispone:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

- a) l'utilizzo dei propri uffici e la collaborazione degli addetti;
- b) che le delibere del Comitato vengano pubblicate in apposita sezione del proprio sito;
- c) che nel bilancio del Consiglio venga previsto, ove possibile, un apposito capitolo di stanziamento a favore dell'attività del Comitato, onde promuovere iniziative, eventi, indagini e ricerche; comunque quant'altro necessario per la corretta attività del Comitato.

Art. 11

ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COMITATO, DESIGNAZIONE, PROCLAMAZIONE.

1. Le elezioni dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.
2. Le elezioni possono svolgersi in concomitanza a quelle del COA, ma devono comunque essere indette entro 60 giorni dall'insediamento del COA.
3. I Componenti del C.P.O. non possono venire eletti per più di due mandati consecutivi; la ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
4. Hanno diritto di voto tutti gli Avvocati iscritti all'Albo ordinario, negli elenchi e sezioni speciali tenuti dal COA di Palermo, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto gli Avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione.
5. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.
6. Le candidature sono individuali, ed è escluso il voto alla lista. In ogni caso le candidature devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con autocertificazione avente le medesime caratteristiche previste per le elezioni del COA presso nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

7. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine provvederà ad indire le elezioni almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni medesime, dandone pubblicità sul sito internet del COA.

8. Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni vigenti per le elezioni del Consiglio dell'Ordine.

9. La commissione elettorale ha i medesimi poteri e le medesime funzioni della commissione eletta per le elezioni dei COA; essa è composta da cinque componenti titolari, compreso il Presidente del COA che la presiede di diritto e dal Consigliere Segretario del COA, salvo che non siano egli stessi candidati, scelti tra avvocati non candidati designati dal Consiglio dell'ordine.

10. Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dal Segretario del Consiglio dell'Ordine; in assenza di quest'ultimo, il seggio è presieduto da altro Consigliere dell'ordine designato dal Presidente del C.O.A.

11. Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate dai componenti del seggio elettorale. Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza secondo le stesse previsioni relative alla elezione dei componenti del COA.

12. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine il Presidente del seggio proclama eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti sarà proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età.

13. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocato iscritto agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell'Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo Comitato.

14. Fino all'elezione dei nuovi componenti del CPO, restano in carica i componenti uscenti per il disbrigo degli affari correnti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

Art. 12

PRIMA CONVOCAZIONE

1. Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell'Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti.
2. Decorso il predetto termine gli eletti e designati possono procedere all'auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell'art. 2.
3. Il Consiglio dell'Ordine deve designare il componente di cui all'art. 2 entro la prima seduta del Comitato. La mancata designazione entro tale termine determina l'automatica elezione del primo dei non eletti, se ve ne sono. Nel caso non ve ne siano, si procede ad elezioni suppletive nelle stesse modalità delle elezioni ordinarie del Comitato.

Art. 13

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.
2. Il Consiglio non è vincolato dalle proposte di modifica formulate dal Comitato. In mancanza di provvedimento espresso di segno anche solo parzialmente contrario, le modifiche si intenderanno approvate.

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, in attuazione dell'art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà pubblicata sul sito internet del COA.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI

PALERMO

Per la prima elezione del CPO, viene espressamente previsto che le elezioni si terranno entro il termine di giorni sessanta dalla approvazione del presente regolamento, e che il mandato degli *eligendi* cesserà alla data del 31.12.2022.

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo con delibera del 16 marzo 2023.

F.to Il Consigliere Segretario

Avv. Antonio Rizzuto

F.to Il Presidente

Avv. Dario Greco